



*ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO FORENSE"*



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE

IL RITO DI FAMIGLIA

[Handwritten signature]
0000



**ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO FORENSE"**



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE - IL RITO DI FAMIGLIA

1 – Quanto previsto nel presente protocollo si applica ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e, in genere, ad ogni altro procedimento in materia di famiglia, promossi davanti al Tribunale di Pordenone.

2 - Ricorso per separazione e divorzio

2.1 - Il ricorso dovrà essere presentato con l'assistenza di un difensore.

Allo stesso dovrà essere allegata la scheda ISTAT debitamente compilata.

3 - Documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio

3.1 - Al ricorso dovranno essere allegate le dichiarazioni complete dei redditi (MOD 730 o UNICO) relative agli ultimi tre anni . E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 cpc, che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altro documento utile a valutare la situazione economica della parte ricorrente (ad es. buste paga relative all'ultimo anno, estratti conti correnti o conti titoli intestati o cointestati col coniuge relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili, certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.) nonché

documenti ed allegazioni idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia.

3.2 I casi che richiedono trattazione urgente, **eventualmente** con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza in calce al ricorso, richiamata nell'intestazione.

3.3 - Nel caso debba applicarsi la legge straniera, l'avvocato, per una maggiore celerità del processo, avrà cura di indicare al Giudice i relativi estremi normativi.

3.4 – Le allegazioni documentali relative allo *status* delle parti in lingua straniera, dovranno essere corredate da idonea traduzione, asseverata nei casi previsti dalla legge. Sarà necessario in caso di matrimonio contratto all'estero che si depositi idonea documentazione relativa o alla sua trascrizione in Italia o alla celebrazione del medesimo all'estero (debitamente tradotta) completata dalle "apostille" o dalle vidimazioni/legittimazioni dell'autorità consolare, secondo le norme vigenti.

4 - Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale

4.1 – Il decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi dovrà contenere indicazione del nominativo del Giudice che tratterà il procedimento nonché della localizzazione della stanza in cui si terrà l'udienza presidenziale.

4.2 – Il decreto dovrà inoltre contenere

- a) l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica
- b) l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge
- c) l'invito a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- d) l'invito alle parti a depositare l'altra documentazione utile ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, di cui al punto 3.1;

4.3 – Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 40 giorni, salva dimidiazione del termine.

4.4 – Nel caso ritenga di disporre accertamenti immediati relativi alla prole ai sensi del precedente punto 3.2, il Presidente conferirà apposito quesito al

consultorio come da schema allegato al presente protocollo, specificando le generalità e l'indirizzo delle parti e la composizione del nucleo familiare ed assegnando termine possibilmente non inferiore a 60 giorni per il deposito della relazione.

Il consultorio convocherà le parti per un primo colloquio, avvertendo che esse potranno farsi anche informalmente accompagnare dai rispettivi difensori e fornire note e/o documenti pertinenti l'incarico. In tale incontro verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 15.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Presidente.

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

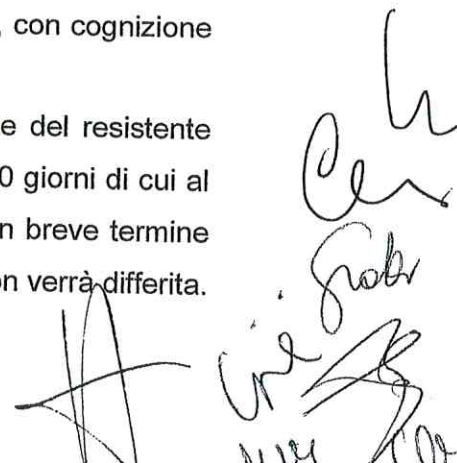
Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notificherà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

5 - Invito al difensore della parte resistente

5.1 - Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo nonché della compiutezza della difesa, è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini indicati memoria difensiva ed ogni opportuna documentazione, come da punto 3.1, per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 cpc.

5.2 - In caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente all'Udienza Presidenziale, o comunque scaduto il termine di 10 giorni di cui al punto 4.2, sarà concesso, se richiesto, alla parte ricorrente un breve termine per controdedurre successivo all'udienza presidenziale, che non verrà differita.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'A'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'Grob' and another that is more cursive. At the very bottom right, there are some initials that look like '11/11' and '10/11'.

In tali casi il Presidente assumerà i provvedimenti, riservati all'udienza, successivamente alla scadenza di detto termine, ovvero pronuncerà i provvedimenti necessari ed indifferibili, riservandosi la modifica degli stessi anche ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c.

5.3 – E' onere del difensore che si costituisce successivamente al termine di cui al punto 4.2, darne avviso al ricorrente.

6 – Udienza presidenziale

6.1 - Le udienze presidenziali, ai fini della predisposizione del ruolo, saranno fissate in giornate diverse per i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, prevedendo una durata dell'udienza stessa di 15 minuti per quanto riguarda i procedimenti consensuali e di 1 ora per quelli giudiziali.

6.2 - La giornata d'udienza ha inizio alle 9.00 e termina tendenzialmente alle ore 14.00 ed i procedimenti verranno chiamati secondo l'orario fissato nel decreto. In caso di ritardo superiore ad un'ora rispetto all'orario fissato, il procedimento potrà essere differito ad altro orario, ovvero ad altra udienza, su richiesta delle parti.

6.3 – In caso di necessità di Ruolo, le udienze potranno essere fissate anche in orario pomeridiano.

6.4 - In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore a comparire all'udienza fissata ex art. 708 cpc, ne verrà data tempestiva informazione alla Cancelleria e/o al Presidente e all'altro difensore.

6.5 - All'Udienza Presidenziale, in ipotesi di procedimento consensuale il Presidente sente congiuntamente entrambe le parti assistite dai rispettivi difensori o dal comune difensore.

6.6 – In ipotesi di ricorso presentato da una sola parte, il Presidente sente le parti separatamente, entrambe alla mera presenza dei rispettivi difensori, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di riconciliazione nonché di verificare la possibilità di accordo su tutte le questioni afferenti la controversia; quindi sente entrambe le parti congiuntamente, assistite dai rispettivi difensori.

6.7 - Le dichiarazioni rese dai coniugi anche durante l'interrogatorio libero verranno verbalizzate .

6.8 – La parte comparsa senza difensore che dichiara espressamente di non volersi avvalere di un difensore, non potrà manifestare il consenso per la separazione consensuale ed il procedimento proseguirà secondo le normali scadenze processuali.

6.9 - La parte comparsa senza difensore sarà informata della facoltà di costituirsi davanti al Giudice Istruttore con le modalità che saranno indicate a verbale.

In ogni caso verranno adottati i provvedimenti provvisori,

6.10 - In caso di specifica richiesta di una delle parti, il Presidente provvederà anche in ordine ai rapporti che il minore ha diritto di mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale disciplinandone, se necessario e/o opportuno, anche le modalità.

6.11 Nel caso l'un coniuge sollevi contestazioni sorrette da apprezzabili indizi in ordine all'attendibilità delle allegazioni e della documentazione afferenti la situazione economica dell'altro coniuge, è data facoltà al Presidente di rinviare l'udienza presidenziale indicando alla/e parte/i i documenti integrativi da produrre, riservandosi all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori sul punto.

7 - Passaggio dalla fase presidenziale a quella contenziosa

7.1 L'ordinanza presidenziale va notificata al coniuge convenuto non comparso ed al coniuge presente ma non assistito da un difensore, nel termine perentorio fissato dal Presidente.

7.2 - Il Presidente è tenuto ad indicare nel provvedimento

- a) il termine per il deposito di memoria integrativa per il ricorrente
- b) il termine di costituzione per il resistente
- c) l'avvertimento che la costituzione oltre il termine comporta le decadenze previste dalla legge
- d) la facoltà per il resistente di prendere visione in Cancelleria della memoria integrativa e dei documenti depositati dal ricorrente
- e) l'obbligo di avvalersi dell'assistenza di un difensore per gli incombenti di cui ai precedenti punti

8 - Memoria integrativa del ricorrente

8.1 - - Il ricorrente si costituisce davanti al Giudice Istruttore depositando memoria entro il termine perentorio fissato dal Presidente.

8.2 - La memoria deve avere il contenuto dell'atto di citazione, integrando in tal senso la domanda e l'esposizione dei fatti già contenute nel ricorso introduttivo; può contenere domande ulteriori rispetto a quella iniziale (ad es. richiesta di addebito).

8.3 - E', inoltre, auspicabile, qualora non vi abbia già provveduto col ricorso e/o all'udienza presidenziale, che il ricorrente depositi ogni altro documento utile a valutare la sua situazione economica come indicato al punto 3.1.

9 - Costituzione del resistente

9.1 - Il resistente si costituisce con comparsa di risposta nel termine assegnatogli dal Presidente di almeno 10 gg. o, in caso di dimidiazione del termine, di 5 gg. prima dell'udienza di comparizione davanti al GI.

9.2 - Il resistente dovrà allegare, qualora non vi abbia già adempiuto in sede presidenziale, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni.

9.3 - E', inoltre, auspicabile, qualora non vi abbia già provveduto con la prima memoria difensiva e/o all'udienza presidenziale, che il resistente depositi ogni altro documento utile a valutare la sua situazione economica come indicato al punto 3.1.

10 - Addebito

10.1 - La domanda di addebito deve essere proposta, al più tardi, con la tempestiva costituzione delle parti davanti al GI.

10.2 - La parte nei cui confronti viene richiesto l' addebito, può rendere dichiarazione di ammissione di colpa esonerando parte istante dalla prova dei fatti che vengono riconosciuti.

11 – Udienze avanti il GI

11.1 – Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari.

11.2 - Attesa la delicatezza dei procedimenti, le discussioni sull'ammissione dei mezzi istruttori così come ogni adempimento istruttorio, si terranno "a porte chiuse" e comunque in modo tale da assicurare la riservatezza alle parti.

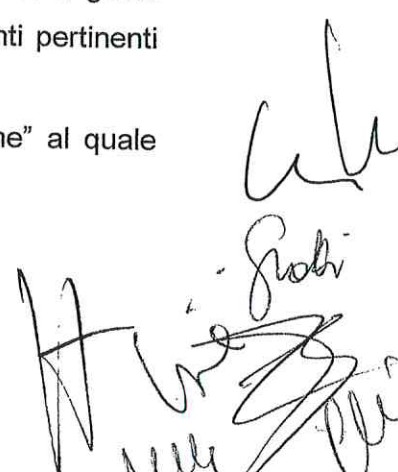
11.3 – Non è opportuna la presenza personale delle parti alle udienze, salvi i casi di loro audizione ovvero alle udienze di espletamento di attività istruttoria quali l'assunzione delle prove testimoniali ed il conferimento incarico CTU sia per indagini patrimoniali sia per valutazione capacità genitoriali o altro.

11.4 - Se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza, il Giudice Istruttore trattiene la causa in decisione in punto status sia nei procedimenti di separazione sia in quelli di divorzio.

11.5 – Le parti provvederanno, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ad integrare la documentazione relativa ai redditi con il deposito delle dichiarazioni già presentate nelle more del procedimento e ancora non dimesse.

11.6 – In caso di conferimento d'incarico al Consultorio, questo convocherà le parti per un primo colloquio, al quale potranno presenziare anche i rispettivi difensori. In tale incontro, verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli, e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 16.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Giudice.) Le parti avranno cura di far avere al Consultorio, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, copia degli atti e documenti pertinenti l'incarico.

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures appear to be of legal or official nature, with some initials clearly visible.

Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notizierà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

12 - Procedimenti davanti al Collegio (ricorsi congiunti per divorzio, ricorsi ex art. 710-709 ter c.p.c., ricorsi ex art. 317 bis , 330, 333, c.c.)

12.1 - Le udienze relative ai procedimenti instaurati su ricorso congiunto delle parti e quelle a seguito di ricorso di una sola parte saranno fissate in giornate diverse prevedendo una durata dell'udienza stessa di 15 minuti per quanto riguarda i procedimenti consensuali e di 1 ora per quelli giudiziali

12.2 - La giornata d'udienza ha inizio alle 9.00 e termina tendenzialmente alle ore 14.00 e i procedimenti verranno chiamati secondo l'orario fissato nel decreto. In caso di ritardo superiore ad un'ora rispetto all'orario fissato, il procedimento potrà essere differito ad altro orario, ovvero ad altra udienza.

12.3 – In caso di necessità di ruolo, le udienze potranno essere fissate anche in orario pomeridiano.

12.4 - Per quanto riguarda la disciplina delle udienze, ci si conformerà alle indicazioni di cui al punto 11, in quanto compatibili.

13 - Ricorsi ex art. 710-709 ter c.p.c., ricorsi ex art. 317 bis , 330, 333, c.c.

13.1 Il ricorso dovrà essere presentato con l'assistenza di un difensore.

13.2 - Al ricorso dovranno essere allegate le dichiarazioni complete dei redditi (MOD 730 o UNICO) relative agli ultimi tre anni. E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altro documento utile a valutare la situazione economica della parte ricorrente (ad es. buste paga relative all'ultimo anno, estratti conti correnti o conti titoli intestati o cointestati col coniuge relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili, certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli,

contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.) nonché documenti ed allegazioni idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia.

I casi che richiedono trattazione urgente, **eventualmente** con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza in calce al ricorso, richiamata nell'intestazione.

Nel caso debba applicarsi la legge straniera, l'avvocato, per una maggiore celerità del processo, avrà cura di indicare al Giudice i relativi estremi normativi.

Le allegazioni documentali relative allo *status* delle parti in lingua straniera, dovranno essere corredate da idonea traduzione, asseverata nei casi previsti dalla legge.

13.3 - All'atto del deposito del ricorso, il Presidente nomina il Giudice relatore – sempre togato - il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé.

Il decreto di fissazione dell'udienza dovrà contenere indicazione del nominativo del Giudice che tratterà il procedimento nonché della localizzazione della stanza in cui si terrà l'udienza.

Il decreto dovrà inoltre contenere

- a) l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica
- b) l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge
- c) l'invito a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- d) l'invito alle parti a depositare l'altra documentazione utile ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, di cui al punto 13.2;

Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 40 giorni, salva dimidiazione del termine.

Nel caso ritenga di disporre accertamenti immediati relativi alla prole ai sensi del precedente punto 13.2, il Giudice relatore conferirà apposito quesito al Consultorio come da schema allegato al presente protocollo, specificando le generalità e l'indirizzo dei genitori e dei figli ed assegnando termine possibilmente non inferiore a 60 giorni per il deposito della relazione.

Il Consultorio convocherà le parti per un primo colloquio, avvertendo che esse potranno farsi anche informalmente accompagnare dai rispettivi difensori e fornire note e/o documenti pertinenti l'incarico. In tale incontro, verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli, e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 16.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Giudice relatore.)

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notificherà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

All'esito dell'udienza, il Giudice relatore rimetterà la causa al Collegio in camera di consiglio.

Qualora non ritenga di poter adottare provvedimenti definitivi allo stato degli atti, il Collegio adotterà i provvedimenti provvisori ed assegnerà un termine alle parti per la formulazione di eventuali istanze istruttorie, rinviando ad un'udienza successiva per la discussione e la decisione sulle stesse.

All'assunzione delle prove eventualmente ammesse provvederà il Giudice delegato.

In caso di conferimento d'incarico al Consultorio, si seguirà la prassi di cui al punto 11.6.

Al termine dell'eventuale istruttoria, il Giudice relatore inviterà le parti a precisare le conclusioni e rimetterà la causa al Collegio in camera di consiglio per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

13.4 - Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo nonché della compiutezza della difesa, è auspicabile che il difensore del resistente adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini indicati memoria difensiva ed ogni opportuna

documentazione, come da punto 13.2, per consentire al Giudice di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti provvisori.

In caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente alla prima udienza, o comunque scaduto il termine di 10 giorni di cui al punto 13.3, sarà concesso, se richiesto, alla parte ricorrente un breve termine per controdedurre successivo all'udienza, che non verrà differita. In tali casi il Giudice relatore riferirà al collegio per i provvedimenti del caso successivamente alla scadenza di detto termine.

E' onere del difensore che si costituisce successivamente al termine di cui al punto 13.3, darne avviso al ricorrente.

13.5 – In caso di ricorso congiunto, il ricorso viene deciso dal Collegio in camera di consiglio, previa verifica della rispondenza degli accordi all'interesse dei minori.

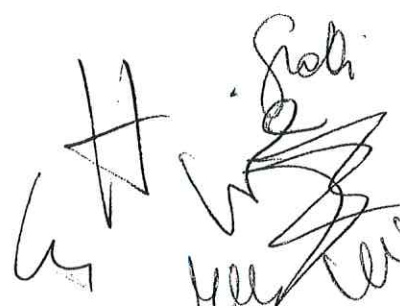
14 - Ascolto dei minori

14.1 – L'ascolto dei minori verrà disposto dal Presidente, dal Collegio ovvero dal GI, solo in presenza di comprovate ragioni di opportunità.

14.2 - Quando disposto, l'ascolto sarà disciplinato dal relativo Protocollo.

15. – Trasferimento intrafamiliare di beni

15.1 - Le parti, con il ricorso congiunto per separazione, per divorzio, ovvero in sede di precisazione di conclusioni congiunte, ovvero in sede di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, possono prevedere il trasferimento di beni immobili, mobili registrati e quote societarie a favore l'uno dell'altro, ovvero a favore della prole. Con gli stessi atti, sugli stessi beni ed a favore degli stessi soggetti, potranno essere costituiti anche diritti reali limitati e/o vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.



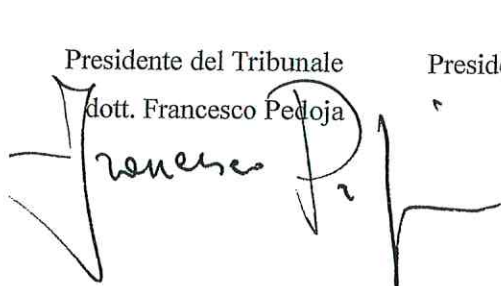
16. - Rinvio a protocolli già adottati

16.1 – Integrano il presente protocollo

- a) Schema quesito al CTU ovvero al Consultorio su capacità genitoriali / affidamento / collocazione dei figli minori
- b) Protocollo ascolto minori
- c) Protocollo spese straordinarie
- d) Schema trasferimenti immobiliari
- e) Schema quesito Polizia Tributaria

Pordenone, 20 Settembre 2013

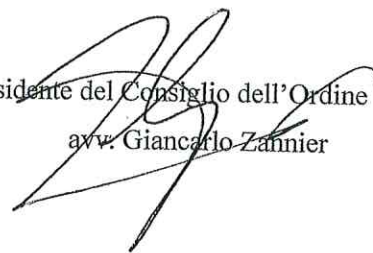
Presidente del Tribunale
dott. Francesco Pedoja



Presidente del Laboratorio Forense
avv. Maria Antonia Pili



Presidente del Consiglio dell'Ordine
avv. Giancarlo Zannier



Direttore Generale ASS n. 6 "Friuli Occidentale"

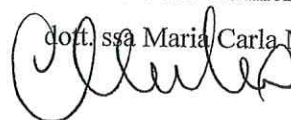
dott. Giuseppe Tonutti



per Direttore Generale ULSS n. 10 "Veneto Orientale"

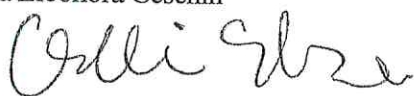
dott. Carlo Bramezza

dott. ssa Maria Carla Midena



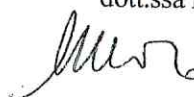
Presidente Cosultorio Familiare Noncello - Pordenone

dott. ssa Eleonora Ceschin



Presidente Consultorio Familiare Fondaco – Portogruaro

dott.ssa Marina Moro



Allegato a)

QUESITO CONSULTORIO/SERVIZI PRE UDIENZA PRESIDENZIALE

Fornisca il Consultorio, sentite le parti ed i rispettivi difensori, in collaborazione con i Servizi Sociali, se già intervenuti, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio e verifichi la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto e al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità.

QUESITO CONSULTORIO/SERVIZI POST UDIENZA PRESIDENZIALE

Letti gli atti di causa e sentite le parti ed i rispettivi difensori, fornisca il Consultorio, in collaborazione con i Servizi Sociali, se già intervenuti, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con il figlio e verifichi la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto e al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Spola' followed by a large, stylized flourish. Below it, there are several initials, including 'M', 'M', and 'M'.

Allegato a)

Quesito CTU

Dica il C.T.U., letti gli atti di causa, sentite le parti (i genitori e le persone che vivono con l'una o con l'altra), esaminati il/i minore/i, compiuti gli eventuali sopralluoghi nell'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, assunte le opportune informazioni e svolte tutte le indagini necessarie e opportune, quale sia la situazione più adeguata in merito all'affidamento del/dei minore/i, nell'esclusivo suo/loro interesse e in base alle esigenze materiali, morali e psicologiche dello/degli stesso/i. Indichi inoltre quali siano le modalità concrete più opportune per il genitore con cui non risiedono di vedere e tenere con sé il/i figlio/i.

Quesito in caso di presenza dei servizi sociali e con valutazione della personalità dei genitori oltre che delle capacità genitoriali

Letti gli atti della procedura, sentiti gli operatori dei servizi che a vario titolo hanno seguito e seguono la situazione del nucleo, le persone vicine ai minori per ragioni di parentela (nonni o altri membri della famiglia allargata) o altro (insegnanti, baby sitter), nonché sentiti i genitori, il/i minori ed espletati su di lui/loro gli accertamenti psicologici e clinici necessari:

- 1) verifichi le caratteristiche di personalità dei genitori, segnalando la presenza di eventuali tratti anomali della personalità, o di altre condizioni personali che compromettano l'espletamento della funzione genitoriale;
- 2) accerti e descriva la CTU la relazione instaurata fra genitori, e fra ciascuno di essi e i/il minore/i, verificando le capacità dei genitori di comprenderne i bisogni evolutivi, ed indicando quale dei due genitori sia più idoneo, nell'interesse del/dei minore/i, a tenere presso di sé stabilmente il/i figli, precisando quale sia il regime di visita più opportuno per l'altro genitore non convivente."

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Tig' followed by a large, stylized flourish. Below it, there are initials that look like 'U' and 'me'.



ASSOCIAZIONE

"LABORATORIO FORENSE"



TRIBUNALE di PORDENONE

33170 Pordenone (PN) - viale Cossetti n. 20

Tel.0434/21104 - Fax 0434/242330

TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO PER L'ASCOLTO DEL MINORE

NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Tenuto conto:

- dell'articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;
- della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, ratificata con Legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000, in particolare dell'articolo 24;
- del Regolamento del Consiglio Reg. (CE) 27 Novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. Regolamento Bruxelles II bis), in particolare degli articoli 23, lettera b), 41 e 42;
- dell'articolo 155 sexies c.c. secondo cui "Il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento";
- delle linee guida nazionali per l'ascolto del minore testimone approvate il 6.11.2010 a Roma dalla Consensus Conference;
- dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione,

si ritiene che l'ascolto del minore in sede civile non possa essere qualificato un atto di indagine bensì lo strumento diretto a raccogliere le opinioni, le valutazioni e le esigenze del minore in merito alla vicenda familiare in cui è coinvolto; uno strumento che permetta, nella misura consentita dalla maturità psicofisica del minore, l'esercizio di un diritto della personalità, evitando che egli rimanga estraneo ai provvedimenti che vengono assunti nel suo interesse.

L'ascolto sarà quindi effettuato da un esperto incaricato dal Giudice che, nell'ambito del presente Protocollo, viene denominato Consulente Tecnico per l'Ascolto (C.T.P.A.), il quale dovrà possedere le caratteristiche e le competenze che in seguito verranno indicate nel dettaglio.

Purché in possesso delle caratteristiche e delle competenze specifiche necessarie, l'ascolto potrà

tuttavia essere effettuato anche dal CTU incaricato oppure da uno Psicologo dell'Equipe Specialistica nell'Ascolto del Minore già operante presso l'Azienda Sanitaria n. 6 - Settore Materno Infantile - di Pordenone.

1) Condizioni per procedere all'ascolto

L'ascolto sarà ammesso dal Presidente, dal Collegio, dal Giudice Istruttore ovvero dal Giudice Tutelare **in presenza di comprovate ragioni di opportunità** e solo ove sussista un concreto e superiore interesse del minore. In particolare nelle situazioni di eccessiva conflittualità fra genitori in ordine all'affidamento e/o collocazione e/o gestione dei figli, o nei casi in cui il Giudice ritenga che gli accordi, già intervenuti tra i genitori in termini consensuali, siano contrari all'interesse dei figli, ovvero in tutti i casi in cui si viene a conoscenza, da qualunque fonte, della sussistenza di un disagio del minore.

Al fine del pieno riconoscimento e dell'esecuzione anche in ambito Europeo dei provvedimenti relativi all'affidamento e/o collocazione e/o gestione dei figli, **in particolare nei casi in cui ne possa sussistere la necessità anche eventuale**, dovrà assicurarsi al minore "la possibilità di essere ascoltato". E' sempre rimessa al Giudice la valutazione di opportunità all'ascolto purché adeguatamente motivata. (Il Regolamento Bruxelles II bis infatti prevede che, per avere il pieno riconoscimento nonché l'esecuzione di provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nell'ambito dell'Unione Europea, è necessario che il minore abbia avuto "la possibilità di essere ascoltato" (cfr. artt. 23, lettera b), 41 e 42).

2) Fasi del giudizio in cui può essere richiesto l'ascolto

2.1) Ascolto in via d'urgenza.

In situazioni di conflittualità in fase acuta l'ascolto potrà essere richiesto dal legale di una delle parti (o di entrambe) con apposita istanza in calce al ricorso per separazione, per divorzio, per modifica delle condizioni, per l'adozione di ordini di protezione o in calce al ricorso al Giudice Tutelare (in conformità al Protocollo sulle richieste preventive di C.T.U. e/o Consulenze Consultoriali già in essere presso il Tribunale di Pordenone). Il Giudice, verificata la fondatezza della richiesta, potrà disporre che l'ascolto venga effettuato prima di sentire i genitori in sede di comparizione personale. In tal caso il C.T.P.A. esaurirà il suo compito in uno o massimo due incontri con il minore. Ciò che emergerà dell'ascolto sarà poi un elemento di cui il Giudice terrà conto nell'adozione dei provvedimenti provvisori in sede di prima udienza di comparizione personale delle parti.

2.2) Ascolto in via ordinaria.

In caso di procedimento già in itinere e nell'ambito di una C.T.U. o di una verifica del Consultorio, l'ascolto può essere richiesto dai legali delle parti o disposto dal Giudice. In tal caso, se munito delle caratteristiche e competenze richieste per l'incombente e se ritenga opportuno farlo in quel contesto, sarà lo stesso Professionista già incaricato ad effettuare l'ascolto; oppure, qualora non possieda tali caratteristiche e competenze specifiche o, pur possedendole, non ritenga opportuno farlo in quel contesto, dovrà essere autorizzato dal Giudice ad avvalersi di altro professionista (C.T.P.A.) che effettuerà l'ascolto.

3) Locali adibiti all'ascolto

L'ascolto avverrà nei locali predisposti al piano terra del Palazzo di Giustizia di Pordenone, divisi da uno specchio unidirezionale e muniti di adeguata apparecchiatura audio/video come meglio descritta nel Protocollo relativo alle istruzioni per l'uso di tale aula allegato al presente (Allegato 1). Il minore verrà accolto dal C.T.P.A.; dietro lo specchio unidirezionale potrà essere presente il Giudice e potranno assistere gli Avvocati e gli eventuali Consulenti di Parte nonché il C.T.U. (quando sia stato nominato un C.T.P.A. già in corso di Consulenza così come previsto nel precedente punto 2.2).

Il Giudice potrà rivolgere le domande al minore tramite il C.T.P.A. attraverso gli appositi auricolari, accordandosi preventivamente su modalità e tempi con lo stesso C.T.P.A.

Se le parti intendono rivolgere domande al minore, dovranno farlo sempre attraverso il Giudice o il C.T.P.A.

Le videoregistrazioni saranno immediatamente messe a disposizione delle parti su un CD che verrà consegnato alla fine dell'ascolto.

* * *

Per inciso:

L'Aula per l'ascolto del minore potrà essere utilizzata, indipendentemente dall'ascolto vero e proprio, anche nell'ambito di una C.T.U. quando venisse ravvisata la necessità da parte del C.T.U. o da parte degli Avvocati e/o dei Consulenti di parte, di incontrare gli altri componenti del nucleo familiare per verificare le loro dinamiche comportamentali nei confronti del minore.

Tale uso dell'Aula avverrà con l'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto di videoregistrazione già a disposizione e con la possibilità per i difensori di rimanere dietro lo specchio unidirezionale. Anche in tal caso, ad operazioni terminate, le videoregistrazioni delle audizioni saranno immediatamente messe a disposizione delle parti su CD che verrà consegnato alla fine dell'incontro.

Si tratterà di operazioni da espletare, preferibilmente, prima e/o in contesto diverso dall'ascolto del minore nonché fuori udienza, quindi senza la necessaria presenza del Giudice che, comunque, dovrà autorizzare preventivamente l'incombente e potrà presenziarvi ove lo riterrà opportuno.

* * *

4) C.T.P.A.: requisiti e conferimento dell'incarico

Il Giudice, nel conferire l'incarico per l'ascolto del minore al C.T.P.A. dovrà preventivamente valutare se le sue competenze siano conformi ai seguenti criteri:

- a.) Il C.T.P.A. deve poter dimostrare la specifica competenza in materia nelle diverse discipline coinvolte (psicologia clinica, psicologia dell'età evolutiva e psicologia giuridica). Deve essere inoltre in grado di documentare la propria esperienza in ambito forense, il suo curriculum formativo nel settore ed in ambito scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull'argomento.
- b.) Il C.T.P.A. dovrà garantire l'utilizzo di metodologie e criteri in linea con le migliori evidenze scientifiche così come attestate dalla più accreditata letteratura in materia.
- c.) Il C.T.P.A. non dovrà aver svolto – o svolgere – attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico al minore che andrà a sentire.

5) Valutazione della capacità di discernimento del minore

Il C.T.P.A. dovrà valutare in via preliminare, contestualmente all'ascolto del minore, la sua capacità di discernimento, tenendo conto dell'età cronologica. La valutazione dovrà prevedere l'esame di:

- a.) Capacità cognitive di base;
- b.) Capacità di attenzione e concentrazione;
- c.) Capacità mnestiche;
- d.) Source monitoring¹;
- e.) Capacità di comprensione ed espressione linguistica (comprendere le domande del C.T.P.A., esprimersi in forma verbale, utilizzare strutture grammaticali e sintattiche adeguate, comprendere termini con minime diversità di significato);
- f.) Capacità di discriminare realtà e fantasia, assurdo da plausibile, valutando se dal racconto emergono rappresentazioni irreali o incoerenti della vita quotidiana;
- g.) Capacità di discriminare e interpretare gli stati d'animo propri e altrui, in particolare capacità di introspezione, di riconoscimento dei conflitti e dei bisogni interni
- h.) Livelli di suggestionabilità e/o presenza di eventuali influenze suggestive, interne ed esterne;
- i.) Aspetti affettivi, relazionali ed emotivi del minore (sentimenti di inadeguatezza, incapacità e insicurezza; livello di sviluppo di un senso del Sé rapportato all'età del bambino; impulsività; ipersensibilità; capacità di tollerare le frustrazioni)
- j.) Analisi dei contesti e delle dinamiche ambientali.

6) Linee guida per l'ascolto del minore

- a.) Il C.T.P.A. dovrà tenere presente che il minore, in sede di ascolto, ha diritto di essere informato, con un linguaggio adeguato alla sua età, sulle modalità e sulle finalità dell'ascolto così come sulle eventuali conseguenze².
- b.) Il C.T.P.A., prima dell'ascolto, dovrà studiare il caso attraverso la lettura e l'analisi degli atti di causa e dovrà essere informato in merito al contesto quotidiano familiare/genitoriale ed al ruolo del minore all'interno di tale contesto. Qualora ritenuto necessario e/o opportuno egli potrà prevedere, in tale contesto preliminare, anche un breve colloquio con i genitori e/o i loro difensori e/o con figure parentali e sociali di riferimento. Tuttavia, nell'ascolto in via d'urgenza, è preferibile che tali soggetti vengano eventualmente sentiti dopo una prima seduta di ascolto del minore.
- c.) L'ascolto dovrà garantire la minima offensività del minore, considerando le sue esigenze fisiche ed emotive.
A tal fine il numero degli interventi di ascolto dovrà essere ridotto il più possibile.
Dovrà, inoltre, essere predisposto un ambiente adeguato e confortevole con giochi per i più piccoli, fogli e matite per disegnare, etc..
- d.) Il C.T.P.A. dovrà adottare un atteggiamento empatico e sensibile che permetta al minore di sentirsi libero di esprimersi.

¹ Per "source monitoring" (identificazione della fonte) si intende la capacità di identificare il contesto nel quale è avvenuto l'evento autobiografico oggetto del ricordo.

² Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (legge di ratifica del 20 marzo 2003 n. 77)

7) Aspetti metodologici dell'ascolto

- a.) Il momento iniziale del colloquio dovrà essere dedicato alla costruzione del rapporto affinché il minore possa sentirsi a suo agio e ben disposto a relazionarsi con il C.T.P.A. Per fare ciò sarà necessario creare un'atmosfera di fiducia e di supporto. Il C.T.P.A., nel rispetto della propria specifica formazione teorica e, tenuto conto dell'età cronologica del minore, potrà utilizzare gli strumenti e le tecniche che riterrà più opportuni (ad esempio attività di tipo ludico, grafico, test).
- b.) Durante l'ascolto sarà necessario adattarsi all'età e alle competenze cognitive ed emotive del minore utilizzando modalità espressive adeguate.
- c.) Il C.T.P.A. dovrà evitare domande suggestive o inducenti in quanto il minore è facilmente influenzabile. Dovrà quindi usare domande il più possibile aperte, evitando accuratamente domande in cui si chiede al minore di scegliere tra due alternative dirette ("ti piacerebbe di più stare con la mamma o con il papà?"). Il minore non dovrà essere eccessivamente responsabilizzato nella controversia familiare né essere messo di fronte ad un "conflitto di lealtà" verso i genitori.
- d.) Durante l'ascolto andrà posta attenzione al comportamento non verbale del minore, considerando che anche il silenzio può essere significativo.
- e.) Nella fase di chiusura del colloquio il C.T.P.A. dovrà congedare il minore solo dopo aver risposto a tutte le sue eventuali domande e chiarito i suoi dubbi.

8) Elementi critici dell'ascolto

Fra i molteplici fattori in grado di influire sulla possibilità di un minore di parlare di sé in sede di audizione, i più importanti sono:

- a.) Abilità del C.T.P.A. nell'ottenere informazioni e nel creare una buona qualità di relazione con il minore;
- b.) Capacità cognitive (livello intellettuale, capacità linguistiche, capacità attentive, capacità di giudizio morale, capacità di distinguere tra il bene e il male, tra il vero e il falso) ed emotive del minore.
- c.) Capacità di esprimersi e di raccontare la propria esperienza;

Il C.T.P.A. presterà particolare attenzione alle situazioni in cui l'ascolto possa rivelarsi critico come nei casi di minori che presentino ritardo mentale, problemi cognitivi o qualche forma di psicopatologia.

Per quanto riguarda il ricordo e la narrazione di eventi e la capacità del minore di fornire informazioni attendibili il C.T.P.A. farà riferimento alle linee guida nazionali approvate il 6.11.2010 dalla Consensus Conference, a cui hanno aderito: Società Italiana di Criminologia,

Società Italiana di Medicina e delle Assicurazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Società Italiana di Neuropsicologia, Società Italiana di Psichiatria e Società di Psicologia Giuridica (di cui si riportano in nota le linee guida che possono essere riferite all'ascolto in sede civile³).

- ³ A. Una ricostruzione "fotografica" di un evento non è sempre possibile, tanto nell'adulto quanto nel minore. Ogni testimonianza è sempre il risultato – consapevole e/o inconsapevole – dell'elaborazione soggettiva di un'esperienza. Quella che chiamiamo comunemente memoria è un processo dinamico che si articola in più fasi (percezione, codifica, immagazzinamento, recupero) ciascuna delle quali può essere condizionata da elementi cognitivi, emotivi, affettivi, culturali ed ambientali.
- B. La formazione di ricordi inesatti o non corrispondenti a fatti realmente accaduti può essere il prodotto di: confusione interna; acquisizione da parte del minore di ricordi e di esperienze di adulti; acquisizione ed elaborazione di notizie provenienti dai mezzi d'informazione; processi di induzione più o meno consapevoli da parte di terzi. L'induzione può riguardare sia il fatto in sé che i suoi protagonisti.
- C. Nei minori il coinvolgimento emotivo non sempre rispecchia quello degli adulti. I bambini possono avere percezione diversa dell'evento a causa di differente o limitata comprensione della qualità del fatto e del non aver ancora maturato un giudizio morale rispetto ad esso. Può accadere che il bambino non abbia percepito l'evento con elevata emotività e possa pertanto fornire un resoconto abbastanza lucido e "freddo" dell'accaduto o, al contrario, che possa far propri vissuti emotivi appartenenti ad altri.
- D. In linea generale può dirsi che il ricordo, oltre ad essere un processo basato sulla riproduzione delle informazioni recuperate, è sempre anche un processo costruttivo, che nel tempo può anche aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuità ai ricordi. Per queste ragioni eventuali "vuoti" o "buchi" nel ricordo è più facile che siano colmati con ricordi "coerenti", anche se erronei. Il bisogno di mantenere coerenza è più forte nei bambini, specie se dall'ambiente esterno giungono segnali molto forti in tal senso (aspettative dei genitori, coinvolgimento di parenti, sistema giudiziario e forze dell'ordine, stampa, etc).
- E. I bambini "ricordano raccontando", nel senso che costruiscono il ricordo attraverso la sua narrazione. Nelle narrazioni successive di un evento, ciò che il bambino presenta come "ricordo" può essere di conseguenza fortemente influenzato da ciò che ha narrato la volta precedente. Da qui l'importanza della prima dichiarazione.
- F. I bambini non hanno un ricordo esplicito degli eventi occorsi nel periodo preverbale (prima dell'acquisizione delle competenze linguistiche, cioè prima dei 24 mesi). Ci sono comunque evidenze circa il fatto che qualche ricordo non verbale possa implicitamente influenzare il comportamento nel periodo in cui viene acquisito il linguaggio.
- G. Esiste una fascia d'età critica per il ricordo nella quale agisce la cosiddetta amnesia infantile. Questa si definisce come l'incapacità di ricordare, da adulto, eventi autobiografici avvenuti prima di una soglia che la letteratura colloca tra i 3 e i 5 anni di età. La possibilità di ricordare fatti avvenuti fra i 5 ed i 7 anni è maggiore, ma è solo a partire dagli 8-10 anni che i ricordi cominciano a presentare strutturazione, contenuto e organizzazione simili all'adulto.
- H. Minori di 4-5 anni possono avere ricordi di quando avevano circa tre anni, ma sono abitualmente limitati a qualche immagine visiva e qualche conoscenza concettuale. I ricordi, se presenti, sono meno dettagliati e meno organizzati rispetto a quelli di bambini più grandi o di adulti. Più in generale, bambini con meno di 5 anni hanno molti ricordi che non riusciranno a ricordare da adulti.
- I. I racconti dei bambini devono essere congrui con la capacità di comprensione e di codifica linguistica dell'evento all'epoca dei fatti. Quando ciò non accade significa che determinate conoscenze sono state aggiunte in un secondo momento: ad esempio formulare un'attribuzione di significato, che richiama giudizi di valore che il minore ancora non possiede o non poteva possedere all'epoca.
- L. I bambini spesso non focalizzano l'attenzione sugli stessi aspetti di un evento di un adulto; ciò che per un adulto è considerato dettaglio centrale importante può non esserlo per un bambino, il quale quindi può, per questa ragione, non ricordarlo.
- M. Il livello di suggestionabilità nelle fasi dello sviluppo è inversamente proporzionale all'età. La suggestionabilità non rende di per sé il bambino incapace di testimonianza, costituendo solo un fattore di rischio. Pur in presenza di suggestionabilità, se le domande sono poste correttamente il minore può fornire risposte coerenti ai suoi contenuti di memoria.
- N. La vulnerabilità alle domande suggestive aumenta col diminuire dell'età del minore.
- O. E' frequente che l'adulto significativo intervenga per aiutare il bambino a selezionare certi ricordi ed a organizzarli. Questa influenza però non solo non favorisce l'organizzazione e la coesione dei ricordi ma può talvolta modificarli o deformarli.
- P. Prima dei 7 anni i bambini presentano ridotta capacità di identificare l'origine del ricordo autobiografico (attori coinvolti, tempo, spazio, etc). Nella letteratura internazionale tale fenomeno è definito *source monitoring* (identificazione della sorgente). L'abilità di ciascuno di discriminare tra eventi interni (ad es. l'immaginazione) ed esterni (ad es. ciò che è stato visto o sentito) è invece definito *reality monitoring*. Confusioni ed errori in questo senso possono portare alla creazione di false memorie.

9) Relazione del C.T.P.A

Al termine dell'ascolto, il C.T.P.A. sarà chiamato a redigere una relazione in merito all'esito e ai contenuti dell'ascolto, nella quale dovrà esplicitare i modelli teorici utilizzati così da consentire la valutazione critica dei risultati. Inoltre l'elaborato dovrà contenere precise indicazioni in merito a:

- a.) Capacità cognitive ed emotive del minore evidenziate nel corso dell'ascolto;
- b.) Eventuali informazioni anamnestiche;
- c.) Percezione del minore del contesto in cui vive;
- d.) Capacità del minore di esprimere i propri desideri e le proprie opinioni a proposito di come i suoi interessi possono essere tutelati;
- e.) Nel caso in cui il C.T.P.A. abbia effettuato un colloquio preliminare anche con i genitori, egli sarà tenuto a relazionarlo, riportando gli aspetti previsti nel quesito in ordine all'esclusivo interesse del minore;
- f.) Ove ne ravvisasse la necessità, il C.T.P.A. potrà segnalare al Giudice l'opportunità di ricorrere ad eventuali ulteriori approfondimenti clinici e testistici.

* * *

QUESITO DEL GIUDICE LINEE GUIDA

Al CTPA viene chiesto, previa valutazione della capacità di discernimento del minore, di comprendere e valutare le opinioni, i vissuti emotivi e le esigenze del minore in merito alla vicenda familiare in cui è coinvolto.

A tal fine il CTPA dovrà:

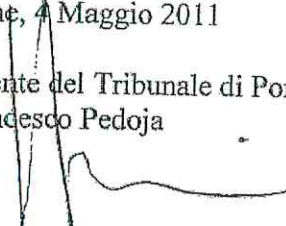
- Comprendere quale sia, da parte del minore, la percezione dell'attuale situazione familiare, sia a livello cognitivo che emotivo ed affettivo; valutare le spiegazioni del minore in proposito e cogliere eventuali sue domande inesprese;
- Valutare se e cosa il minore si immagini rispetto a scenari futuri, come si potrebbe modificare la sua vita, sia in termini di abitudini che di relazioni con i genitori e i fratelli ed offrirgli l'opportunità di esprimere i suoi desideri;
- Comprendere e valutare come il bambino viva le relazioni con famiglia allargata (materna e paterna).

Nella relazione il C.T.P.A. dovrà riportare la propria valutazione in merito alla capacità di discernimento del minore, al suo livello di sviluppo, alla capacità di esprimere la propria volontà e di autodeterminarsi.

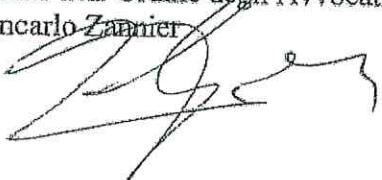
Egli inoltre farà richiesta, qualora lo ritenga necessario, affinché il Giudice disponga ulteriori approfondimenti in ordine alla relazione del bambino con i genitori o altre figure significative nonché, eventualmente, in ordine alla personalità dei genitori ed alle loro capacità genitoriali.

Pordenone, 4 Maggio 2011

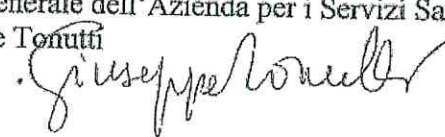
Il Presidente del Tribunale di Pordenone
dott. Francesco Pedoja



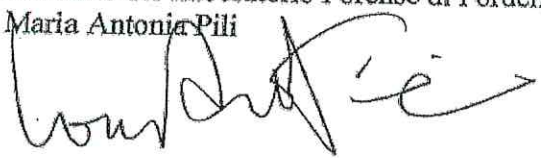
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone
avv. Gaetano Zannier



Il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari "Friuli Occidentale" n. 6 di Pordenone
dott. Giuseppe Tonutti



La Presidente del Laboratorio Forense di Pordenone
avv. Maria Antonia Pili



Allegato 1:



Comune di Pordenone



PALAZZO DI GIUSTIZIA
PORDENONE

COMUNE DI PORDENONE

C.F. N. 80002150938

N. 8442 ATTO NON ROGATO DAL SEGRETARIO GENERALE

PROTOCOLLO PER LA ORGANIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELL'AULA PER
L'AUDIZIONE DEI MINORI

A conclusione del fruttuoso percorso che ha dato modo di dotare il Palazzo di Giustizia di Pordenone, primo in Italia, di una Sala per l'audizione dei minori, in considerazione del vasto interesse che questa iniziativa ha creato e delle aspettative di tutti gli operatori della Giustizia interessati, si rende ora necessario provvedere a regolamentare l'accesso alla struttura.

Al fine di dar modo a tutti gli addetti del settore (Magistrati, Avvocati, Periti) di poter usufruire pienamente della struttura, viene stilato il presente protocollo per regolare l'uso dei locali, definirne la gestione, garantirne il buon funzionamento sia dal punto di vista logistico che tecnico.

I sottoscritti

dott. Francesco Pedoja, Presidente del Tribunale di Pordenone

dott. Luigi Delpino, Procuratore della Repubblica di Pordenone

avv. Giancarlo Zannier, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

dott. Giovanni Di Prima, Direttore del Settore III Politiche Sociali del Comune di Pordenone

avv. Maria Antonia Pili del Laboratorio Forense di Pordenone

in rappresentanza dei rispettivi uffici e ruoli sottoscrivono il presente protocollo



Comune di Pordenone



PALAZZO DI GIUSTIZIA
PORDENONE

LOCALI

I locali adibiti alla struttura sono stati ricavati all'interno del Palazzo di Giustizia. I vani in precedenza erano parte dell'abitazione del custode del Palazzo, ora dismessa; la proprietà dei vani è quindi dell'Amministrazione Comunale di Pordenone, mentre la fruizione degli stessi sarebbe ricaduta a favore degli uffici giudiziari (Tribunale e Procura) che ne hanno ceduto l'uso per le attività inerenti all'ascolto dei minori e/o per incidenti probatori in procedimenti penali.

Le spese per la loro manutenzione ordinaria (pulizia, luce, riscaldamento) sono a carico del Comune di Pordenone e oggetto di rimborso parimenti alle utenze degli altri locali del Tribunale di Pordenone.

IMPIANTO DI REGISTRAZIONE ED ARREDI

Gli attuali nuovi arredi sono stati procurati dal Laboratorio Forcnse di Pordenone.

L'impianto di registrazione audio-video è stato ceduto dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone, a titolo gratuito, al Comune di Pordenone che ha garantito di supportarne i costi per la manutenzione ordinaria, come risulta dall'accordo con la ditta Gaspardo Comunicazioni, che si allega al presente atto.

I fruitori dei locali saranno responsabili dell'impianto e delle attrezzature per il periodo di possesso e uso del medesimo e per ogni eventuale danno verificatosi nel periodo di fruizione.

Si evidenzia che, nel caso in cui l'impianto dovesse per qualsiasi motivo, non essere perfettamente funzionante, i fruitori dovranno essere parte diligente nel segnalare immediatamente alla ditta Gaspardo Comunicazioni il guasto per il loro pronto intervento, al fine di mantenere sempre in buono stato d'uso l'impianto medesimo.



Comune di Pordenone



PALAZZO DI GIUSTIZIA
PORDENONE

Per quanto concerne le spese per la gestione dell'impianto (necessità della presenza costante di personale qualificato durante tutte le fasi della registrazione) continueranno ad applicarsi le modalità sino ad ora tenute e quindi:

- in materia civile le spese saranno a carico delle parti richiedenti;
- in materia penale seguiranno le regole delle spese di giustizia con anticipazione da parte dello Stato, foglio notizie, recupero in caso di condanna;

GESTIONE DEI LOCALI

I locali sono destinati all'ascolto di minori sia in cause civili che in procedimenti penali, inoltre i medesimi potranno essere utilizzati per riconoscimenti o altri incidenti probatori in procedimenti penali, nonché per sedute di CTU nei procedimenti civili.

L'uso dei locali viene "calendarizzato" come segue:

martedì e giovedì ad esclusivo uso per le cause civili

lunedì e mercoledì ad esclusivo uso per le cause penali

venerdì: altro

Verrà creata un'agenda informatica in formato excel per l'impegno dei locali.

A tale agenda potranno accedere solo i responsabili del settore civile (dott.ssa Ciancio o suo delegato) e penale (dott.ssa Degano o suo delegato) e della Procura della Repubblica (dott.ssa Bettoli o suo delegato) che potranno "prenotare" i locali nelle giornate di loro competenza e secondo le necessità indicandone anche l'ora dando così la possibilità di poter effettuare nella stessa giornata più audizioni.

Gli altri operatori potranno solo avere la possibilità dell'accesso in sola modalità di "lettura".

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comune di Pordenone



PALAZZO DI GIUSTIZIA
PORDENONE

Le chiavi dei locali saranno custodite e gestite dai custodi in servizio presso il Palazzo i quali avranno cura di aprire e chiudere i locali verificandone lo stato sia sotto il profilo dell'ordine che della pulizia.

I fruitori dei locali saranno responsabili degli arredi e delle attrezzature per il periodo di possesso e fruizione dei locali e per ogni eventuale danno verificatosi.

Letto, approvato e sottoscritto

Pordenone, 13.10.10

Il Presidente del Tribunale di Pordenone
dott. Francesco Pedoja

Il Procuratore della Repubblica di Pordenone
dott. Luigi Delmundo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone
avv. Giancarlo Zannier

Il Direttore del Settore III Politiche Sociali del Comune di Pordenone
dott. Giovanni Di Prima

Per il Laboratorio Forense di Pordenone
avv. Maria Antonia Pili

Giok

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA MAGISTRATI ED AVVOCATI SU SPESE
STRAORDINARIE PER I FIGLI IN MATERIA
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Le spese straordinarie che devono essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% salvo diverso accordo dei coniugi o diverso provvedimento del Giudice sono le seguenti:

- 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi "tickets";
- 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili).
- 5) Spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

Le spese straordinarie superiori ad € 300,00 per ciascuna voce di spesa annuale, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, e quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili.

La quota parte delle spese sostenute, o da sostenere qualora vi fosse necessità dell'accordo preventivo, dovrà essere versata al genitore affidatario entro quindici giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione.

Quanto sopra deve intendersi applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli naturali.

ASSOCIAZIONE
“LABORATORIO FORENSE”

33170 Pordenone (PN) - viale Cossetti n. 20

Tel.0434/21104 - Fax 0434/242330

BOZZA ESEMPLIFICATIVA DI CONDIZIONI TRASLATIVE DI
IMMOBILI DA INSERIRE NEL VERBALE DI SEPARAZIONE O
DIVORZIO O MODIFICA

@@@@

Art. 1 - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono [1 (nel caso di comunione legale dei beni)] di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione / le seguenti attribuzioni oppure [2 (nel caso di separazione legale dei beni)] di effettuare l'attribuzione / le attribuzioni di cui al punto 2).

I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale / alle attribuzioni patrimoniali **l'esenzione da ogni imposta o tassa** ai sensi dell'**art. 19 L. n. 74/87** e della **sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999**.

2) Il signor/ La signora ??? titolare della proprietà della quota di ? cede al signor / alla signora che accetta, la proprietà (oppure la quota del%) dei seguenti immobili siti in Comune di ? e rilevati

a) - nel Catasto Fabbricati del

Comune di

F. M. sub. , via n. , piano , cat. cl. , vani , RC. Euro

DATI CATASTALI

Immobile confinante (indicare almeno tre confini):

se si tratta di condominio:

Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene trasferita al signor per la quota la comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art. 1117 e seguenti del Cod. Civ. , pari a complessivi.....millesimi.

b) - nel Catasto Terreni del

Comune di

DATI CATASTALI

Immobile confinante (indicare almeno tre confini):

**SE VENGONO CEDUTI TERRENI NON DI PERTINENZA
DELL'IMMOBILE O DI PERTINENZA SUPERIORE AI 5000 MQ.:**

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene allegata al presente atto sotto la lettera " ?" la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di ?.

In relazione alla superiore certificazione la parte cedente dichiara che, dalla data del rilascio a quella odierna, non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.

La parte cedente dichiara che i beni in oggetto sono ad essa pervenuti giusta atto del rep. n. del notaio ?? di ??, registrato a il al n. e trascritto a il ai n.ri di formalita'.

La cessione avrà / Le cessioni avranno effetto dal momento in cui il decreto di omologa diverrà definitivo (o dalla data del decreto di modifica/ sentenza di divorzio).

Il valore catastale del compendio immobiliare ceduto è pari ad € .

3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto in data.....prot n..... e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

se difformità che non incidono sulla rendita:

La parte cedente dichiara altresì che vi è una conformità sostanziale tra lo stato di

fatto e i dati catastali giusta quanto disposto dall'art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e giusta quanto da ultimo disposto dalla Agenzia del Territorio nella Circolare n. 2/2010, posto che le difformità rilevate, relative alla ??? (piano) (via) ?? non sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sulla attribuzione della classe e della categoria e della rendita.

4) Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla l. n. 15/1968 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente dichiara che:

1° ipotesi: la costruzione dell'immobile è iniziata prima del 1° settembre 1967 e non sono state fatte opere successive

la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi.

2° ipotesi: la costruzione dell'immobile è iniziata prima del 1° settembre 1967 e sono state fatte opere successive

assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
l'immobile è stato ristrutturato / ampliato in base a Concessione Edilizia / Autorizzazione Edilizia n. ? rilasciata dal Comune di ?? in data ??;
Denuncia di Inizio Attività rilasciata dal Comune di ??? in data ???;
in data ??? è stata rilasciata la relativa autorizzazione di agibilità;
le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.

3° ipotesi: la costruzione dell'immobile è iniziata dopo il 1° settembre 1967

assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative,
l'immobile oggetto del presente atto e' stato edificato in base a Concessione Edilizia /
Autorizzazione Edilizia n. ? rilasciata dal Comune di ? in data ?;
Denuncia di Inizio Attività rilasciata dal Comune di ? in data ?;
in data ? e' stata rilasciata la relativa autorizzazione di agibilità;
la costruzione e' stata eseguita in conformità alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti;
non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici
provvedimenti amministrativi;
non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi
urbanistiche.

4° ipotesi: se c'è stato condono

per le opere non regolarmente autorizzate, e' stata presentata domanda di condono, ai
sensi della legge n. 47/85, in data ?, prot. n. ? ed e' stata pagata l'intera oblazione
dovuta di complessivi Euro ? con versamento n. ?, effettuato in data ? presso
l'Ufficio Postale di ?, come risulta dalle copie conformi rilasciate dal Comune
di ? in data ? del Mod. 47/85-C e dei tre Mod. 47/85-A e della ricevuta del
versamento postale che si allegano al presente atto sotto sub ?.

oppure

per dette opere il Comune di ? non ha ancora provveduto ad emettere provvedimento
di sanatoria, ma, in seguito alla mancata risposta nei termini prescritti, si e'
realizzato il silenzio assenso, a' sensi dell'art. 35, comma 12, della legge n.
47/1985.

5° ipotesi: se c'è stata sanatoria

per le opere non regolarmente autorizzate il Sindaco del Comune di ? in data ? ha
rilasciato il titolo edilizio in sanatoria n. ?.

5)-I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-
patrimoniali a seguito di separazione / divorzio convengono che il cessionario versi al
cedente la somma onnicomprensiva, transattivamente determinata, di Euro ???
(diconsi ????)

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, le parti, nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22, legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, dichiarano e danno atto:

(IN CASO DI PAGAMENTO CONTESTUALE)

- che la somma pattuita di cui sopra e' stata pagata nel modo seguente:
- quanto ad Euro ??? (ASSEGNO)

con assegno bancario n. ? tratto sul c.c. n. ? della ? emesso in data ? in favore della parte cedente, recante la clausola di non trasferibilita';

oppure con assegno circolare n. ? della ? emesso in data ? in favore della parte cedente, recante la clausola di non trasferibilita';

- quanto ad Euro ??? (ACCOLLO)

mediante accollo con decorrenza dal ?, dell'importo residuo dell'originario mutuo di Euro??? nonchè dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto con la Banca ??, stipulato dal notaio ? di ? in data ? rep. n. ?, registrato a ? il ? al n. ?, in dipendenza del quale e' stata iscritta, presso l'Agenzia del Territorio di Pordenone - Servizio di Pubblicità Immobiliare ipoteca di Euro ??? di cui Euro ??? per sorte capitale, in data ai n.ri di formalita' ?

Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente cessione e' stato interamente conferito con le modalità sopra indicate e pertanto il signor/ la signora ? ne rilascia piena e liberatoria quietanza di saldo, rinunciando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.

IN CASO DI DILAZIONE

La somma di cui sopra verrà corrisposta con le seguenti modalità:

Euro ? entro

Euro ? entro

Il signor/ la signora ? rinuncia comunque fin d'ora espressamente all'iscrizione

dell'ipoteca legale.

6) Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitu' attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio.

Il possesso e' trasferito in data odierna al signor/alla signora ??? , con relativi vantaggi ed oneri.

7) La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando, però atto che presso l'Agenzia del Territorio di Pordenone - Servizio di Pubblicità Immobiliare risultano le seguenti formalità:

- ipoteca di Euro ? di cui Euro ? per sorte capitale, iscritta in data ? ai n.ri ? di formalità a favore della ? con sede in ?, a carico di ? in dipendenza del contratto di mutuo di data ? rep. n. del notaio ? registrato a ? il? al n. ?

- servitu' di ??? trascritta in data ai n.ri di formalità, a favore di ?? ed a carico del ?? , in dipendenza dell'atto in data rep. n. del notaio ? registrato a ? il? al n. ?

- pignoramento ??

Le parti convengono che le garanzie prestate devono intendersi estese anche a quanto eventualmente iscritto.

8) Ai sensi dell'art. 6/2-ter comma del D.Lgs. n. 192/2005, il cessionario dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile

9) In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue:

- la parte alienante non ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.

10) Le parti esonerano il sottoscritto difensore / i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto / degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.

N.B. – NOTE ESPLICATIVE FUORI PROTOCOLLO

1- **Per quanto riguarda i dati catastali**, non è né necessario né opportuno allegare le planimetrie visto che per la legge è sufficiente che le parti diano atto della loro corrispondenza alla realtà. Oltretutto vi è la questione che essendo le planimetrie del Catasto atti privati che vengono forniti esclusivamente al proprietario dell'immobile data la loro riservatezza, una volta allegati ad un atto trascritto sarebbero di dominio pubblico e ciò in effetti non gioverebbe alle parti ma solo ad eventuali “curiosi”...E' tuttavia opportuno fare riferimento al numero di protocollo delle planimetrie ed alla loro data di deposito.

Se qualcuno preferisce allegarle, ovviamente ciò non è vietato.

2- **Per quanto riguarda i trasferimenti a favore dei figli**, l'Agenzia delle Entrate con circolare **21 giugno 2012 n. 27** ha stabilito che *“L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”*. Sarà, dunque, necessario inserire negli accordi la precisazione che **“il trasferimento in favore dei figli è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi”**.

Bisognerà altresì munirsi di autorizzazione del GT per i minori, mentre i maggiorenni devono intervenire in udienza per sottoscrivere il verbale, che vale quale accettazione della cessione in favore di terzo. Il testo del verbale potrà essere il seguente:
“Intervengono nel presente procedimento i figli delle parti:

XY, nat a... il... c.f.: (identificat mediante documento.....)

YZ, nat a... il... c.f.: (identificat mediante documento.....)

i quali avuta lettura dell'atto recante gli accordi raggiunti per addivenire ad una separazione consensuale, con la quale i genitori e intendono definire, **anche nell'interesse di loro figli**, i reciproci rapporti patrimoniali ed economici

dichiarano

di accettare le cessioni, così come descritte e dettagliate in atti, costituenti con il presente verbale parte integrante dell'omologa/condizioni di divorzio, con tutte le clausole inerenti, e sottoscrivono anch'essi il presente verbale a tal fine.

.....

.....

Il Presidente

Il Cancelliere

3- Per quanto riguarda la permanenza delle agevolazioni prima casa, la stessa circolare 21 giugno 2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di separazione / divorzio, resiste l'agevolazione prima casa, anche se la stessa viene ceduta.

Il bonus, infatti, non si perde nel caso in cui, in seguito a un obbligo assunto in base all'accordo di separazione o divorzio, uno dei coniugi cede all'altro la propria quota dell'immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che chi ha ceduto la sua "parte" acquisti o meno una nuova casa.

Non solo: l'agevolazione prima casa non decade anche nel caso in cui l'accordo omologato dal tribunale prevede che moglie e marito cedano ad altri la proprietà dell'immobile, con rinuncia da parte di uno dei due a favore dell'altro dell'incasso della vendita.

L'ipotesi in cui il regime di favore non continua a valere, è l'ipotesi in cui il coniuge – a cui è assegnato l'intero corrispettivo della vendita– non riacquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

4) **Per il caso che il bene da trasferire derivi da successione**, ai fini della continuità delle trascrizioni, o si va dal Notaio o si può inserire nell'atto la seguente frase: "Il cedente, che con il presente atto dispone del bene ereditato, dichiara di voler procedere alla *trascrizione tacita ex art. 476 c.c.* dell'accettazione dell'eredità in morte di (all.) (dichiarazione di successione n. in atti dal (prot.....), registrazione... vol. n. .. del e trascritta nei RR.II. Di in dataai nn...../....) contro il *de cuius* e a favore del sig..... “

N.B.: l'allegato è il certificato di morte che DEVE essere allegato in copia, mentre l'originale va unito alla copia autentica ad uso trascrizione perchè la Conservatoria lo vuole in ORIGINALE

5) **Per quanto riguarda la certificazione energetica**, nel caso di cessione (e di locazione) di immobili, occorre **produrre** l'Attestato di Prestazione Energetica APE (o, se già redatto prima del 5.6.2013 ed ancora in corso di validità, l'ACE -Attestato di certificazione energetica- di cui l'immobile sia dotato), così come recentemente disposto dalla normativa nazionale.

La **normativa nazionale** in materia di certificazione energetica prevede, infatti, che “nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica... In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime...Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. **L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti**. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio....qualora esse abbiano la

medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. **L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.** La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. ...”

La legge prevede, altresì, pesanti sanzioni pecuniarie in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti (da 3000 a 18000 euro).

N.B.

- 1) E' da chiarire, preliminarmente, se le cessioni attuate in sede di separazione/divorzio, in quanto non costituiscono tecnicamente né vendite né cessioni a titolo gratuito, ma configurano un *tertium genus* di negozio caratterizzato da suoi peculiari fini e causa (regolamentazione rapporti familiari) rientri o meno nell'ambito di applicazione della normativa in questione.
- 2) In ogni caso, stanti gli oneri prescritti dalla legge e la gravità delle sanzioni, è opportuno acquisire la consulenza di un tecnico esperto nel settore, tanto più che la materia, essendo prevista anche l'emanazione di decreti attuativi in ordine ai criteri di redazione dell'APE, è ancora *in itinere*.

Determinazione del valore dell'immobile da rendita catastale

IMPOSTA REGISTRO IPOTECARIA CATASTALI AI SENSI L. 30.7.2004 N. 191

FABB. (CAT. A-B-C)	X	126
PRIMA CASA	X	115,5
UFFICI (CAT.A/10) e CAT. D	X	63
NEGOZI CAT C/1 e CAT. E	X	42,84
TERRENI NON EDIFICABILI	X	112,5

Allegato e)

Incarico indagini Polizia Tributaria

Il Giudice

- 1) dispone a cura della P.T., nucleo P.T. Di Pordenone, a mezzo dell' Ufficiale incaricato del servizio, con ampia possibilità di sub-delega, indagini sul patrimonio economico/immobiliare/mobiliare e finanziario dei coniugi.
- 2) La P.T. utilizzerà ad ampio raggio l'archivio dei rapporti finanziari ed ogni altra struttura o programma telematico a disposizione anche per scopi tipici diversi da quello per cui è causa, rappresentando l'indagine telematica un mero strumento esecutivo di incarico sempre conferibile dal Giudice civile.
- 3) La P.T. fornirà tutte le notizie utili, eventualmente elaborate da essa P.T. anche mediante l'utilizzo dei criteri presuntivi previsti in sede tributaria, congrue e funzionali agli accertamenti di cui *infra*:
(.....segue indicazione delle specifiche circostanze che il Giudice vuole appurare: es., eventuali cointeressenze in società, reali disponibilità reddituali dei coniugi in rapporto al tenore di vita, congruenza movimentazioni finanziarie, ecc..)

Incarico CTU economico/patrimoniale

Il quesito al CTU verrà formulato di volta in volta alla presenza delle parti in relazione alle esigenze del caso concreto.